

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, fino alla concorrenza dell'importo massimo di lire 500 miliardi per il 1999 e 500 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, alla unità previsionale di base n. 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando, per un importo non superiore a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2000, l'accantonamento relativo al Ministero per le Politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 11.

- 1. 1.** (nuova formulazione) Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I consorzi agrari sono società di capitali da costituirsi nella forma di cui al libro V, titolo V, capo V del codice civile e sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

- 1. 2.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 1, dopo le parole: degli articoli 2514 e seguenti del codice civile aggiungere le seguenti: ovvero sono società di capitali da costituirsi nella forma di cui al libro V, titolo V, capo V del codice civile e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

- 1. 3.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

(A.C. 4860 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

(Scopi).

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

**EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 2**

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Sopprimere il comma 2.

- 2. 2.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di valutare la rispondenza dell'attività dei consorzi agrari alle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso il Ministero per le politiche agricole una

Commissione consultiva costituita da 20 membri, scelti tra le persone esterne alla pubblica amministrazione e con provata esperienza e competenza in materia agricola, nominati dal Ministro per le politiche agricole. Ai membri di tale Commissione spetta un compenso pari a quello di un insegnante di un istituto scolastico superiore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. 3. *(nuova formulazione)* Vascon, Anghinoni, Dozzo.

(A.C. 4860 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Esclusività della denominazione).

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 3**

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. - 1. L'uso della denominazione di consorzio agrario seguita dalla specificazione territoriale, che può essere provinciale o interprovinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dalla presente legge. In caso di pluralità di domande di iscrizione aventi la stessa specificazione territoriale, prevale quella relativa alla società cooperativa che, oltre ad essere in regola con le vigenti norme sulla cooperazione, presenti idonee garanzie a motivato giudizio di apposite commissioni, una per regione e provincia autonoma, composte, ciascuna, da sette membri, di cui cinque di nomina della regione o provincia autonoma e due di nomina da parte del Ministro per le politiche agricole. Ai membri di tali Commissioni spetta un compenso pari a quello di un insegnante di istituto scolastico superiore.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

3. 1. *(nuova formulazione)* Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da cooperative fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1.

3. 4. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. A tutela dell'esclusività del marchio di cui al comma 1 ed al fine di promuovere l'immagine dei consorzi agrari sul territorio in cui operano, il Ministro per le politiche agricole, con fondi propri, provvede annualmente ad erogare un contributo di 15 miliardi.

3. Alla distribuzione, tra i singoli consorzi agrari, del contributo di cui al comma 1-bis provvede una commissione di sette membri, esterni ai ruoli della pubblica amministrazione e nominati dal Ministro per le politiche agricole. Ai membri della Commissione spetta un compenso pari a quello assegnato ad un insegnante di un istituto scolastico superiore.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato complessivamente in lire 15.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

3. 2. *(nuova formulazione)* Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A tutela dell'esclusività del marchio di cui al comma 1 ed al fine di promuovere l'immagine dei consorzi agrari sul territo-

rio in cui operano, il Ministro per le politiche agricole, con fondi propri, provvede annualmente ad erogare un contributo di 100 milioni di lire per ciascun consorzio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

3. 3. *(nuova formulazione)* Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministro per le politiche agricole, acquisito il parere della regione o delle regioni interessate, attribuisce, in relazione agli scopi di cui all'articolo 2, comma 1, l'uso esclusivo della denominazione di Consorzio agrario.

3. 5. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

(A.C. 4860 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Vigilanza).

1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonchè alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4

ART. 4.

Al comma 2, sopprimere le parole: Ministero per le politiche agricole di concerto con il.

4. 1. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di coadiuvare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Comitato di vigilanza costituito da tanti membri quanti sono i consorzi agrari. I membri sono nominati dal Ministro per le politiche agricole e sono scelti tra persone esterne alla pubblica amministrazione, con provata esperienza in materia agricola; il compenso spettante ai membri del Comitato è pari a quello assegnato ad un insegnante di un istituto scolastico superiore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

4. 2. *(nuova formulazione)* Dozzo, Anghinoni, Vascon.

(A.C. 4860 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Disposizioni particolari).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa

regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, valutati in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 e successivo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

- 5. 10.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Federconsorzi è posta in liquidazione a far data dalla entrata in vigore della presente legge.

- 5. 1.** Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655.

- 5. 11.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: dieci.

- 5. 2.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: revoca l'autorizzazione con le seguenti: può revocare l'autorizzazione.

- 5. 12.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentata ed.

5. 3. Vascon Anghinoni, Dozzo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: o di società cooperativa agricola operanti con la seguente: operante.

5. 13. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: o di società cooperativa agricola con le seguenti: o di società operante nel settore agricolo.

5. 14. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comporti una riduzione dei debiti, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 55, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il concordato fallimentare o preventivo.

5. 15. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Sopprimere il comma 5.

5. 4. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 5, sostituire le parole da: indipendentemente dai periodi *fino alla fine del comma con le seguenti:* purché non abbia già usufruito di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria.

5. 5. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, la destinazione degli utili a riserva indivisibile è disposta con delibera del commissario liquidatore. A tale riserva si applica la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

5. 7. Ferrari.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

5. 9. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. I consorzi agrari che risultino *in bonis* da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere accesso ad un contributo al loro capitale sociale. Detto contributo, per un importo annuo complessivo non superiore a dieci miliardi di lire, è concesso dal Ministero per le politiche agricole. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

5. 6. *(nuova formulazione)* Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Nel caso di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, la destinazione degli utili, conseguenza del risultato dell'esercizio provvisorio, a riserva indivisibile è disposta con delibera del commissario liquidatore. A tale riserva si applica la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

5. 8. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

(A.C. 4860 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Diritto di prelazione).

1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 6

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6. 6. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cooperative agricole aggiungere le seguenti: che trasformano o commercializzano prevalentemente il prodotto conferito dai soci imprenditori agricoli.

6. 7. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: le società cooperative agricole aggiungere le seguenti: costituite e.

6. 5. La Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: operanti con le seguenti: con sede.

6. 2. Ferrari.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: operanti con la seguente: costituite.

6. 3. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: da almeno tre anni.

- 6. 8.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In favore dei consorzi che esercitano il diritto di prelazione di cui al comma 1 è previsto per gli anni 1998, 1999 e 2000 uno stanziamento complessivo annuo di lire 10 miliardi. L'individuazione dei consorzi beneficiari e la distribuzione dei suddetti contributi è determinata, con propri decreti, dal Ministro per le politiche agricole. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

- 6. 1.** *(nuova formulazione)* Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Tutti gli atti che comportino trapasso di diritti e di obbligazioni tra consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni del presente articolo, sono esenti da tasse e da imposte e gli oneri dei notai per gli atti suindicati sono ridotti della metà.

- 6. 4.** Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

(A.C. 4860 - sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

(Autorizzazione al ripristino dell'esercizio).

1. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al ripristino dell'esercizio stesso, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.

**EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 7**

ART. 7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1998, n. 42, nella determinazione del reddito di impresa, relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura dei procedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, si considera il valore del patrimonio all'inizio del procedimento anche se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività.

- 7. 2.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per la valutazione dei programmi di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2000, è istituita presso il Ministero per le politiche agricole una apposita commissione, costituita da 5 membri, scelti anche tra persone esterne alla pubblica amministrazione. I membri sono nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole e ai medesimi spetta un compenso pari a quello di un insegnante di un istituto scolastico superiore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

7. 1. *(nuova formulazione)* Dozzo, Anghinoni, Vascon.

(A.C. 4860 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

NORME FINANZIARIE E ISTITUZIONE
DI OSSERVATORIO NAZIONALE

ART. 8.

(Gestioni di ammasso).

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializ-

zazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonchè le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1998, a lire 440 miliardi per il 1999 e a lire 200 miliardi per il 2000, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1998, in lire 60 miliardi per l'anno 1999 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2000 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla

base dell'articolo 1 dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'AR-

TICOLO 8

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. I crediti derivanti dalla gestione di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi risultino effettivamente titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali spese e interessi, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica, è affidata ad un'apposita commissione, costituita da 5 membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e comunque estranei sia ai consorzi, sia alle amministrazioni su di essi vigilanti. I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. All'onere derivante dal funzionamento della commissione di cui al presente comma, valutato in lire 300 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

8. 1. *(nuova formulazione)* Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Al comma 1, dopo la parola: interessi aggiungere le seguenti: calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento con capitalizzazione semestrale.

8. 10. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, dopo le parole: decreti medesimi, aggiungere le seguenti: calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto con capitalizzazione semestrale,.

8. 8. Ferrari.

Al comma 1 sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 1997 con le seguenti: al saldo.

8. 12. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 1, sostituire la parola: 1997 con la seguente: 1998.

8. 9. Ferrari.

Al comma 1, sopprimere le parole: mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole da: e a lire 200 miliardi per il 2000 fino alla fine del comma;

sopprimere i commi 3 e 4.

8. 2. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le medesime disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalla gestione dell'ammasso risone da parte dell'Ente nazionale risi per le campagne 1948/49, 1954/55 e 1961/62. La determinazione degli importi dovuti è effettuata previo parere di una apposita commissione nominata dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

- 8. 13.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica, è affidata ad un'apposita Commissione, costituita da cinque membri scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e comunque estranei sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti. I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 300 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

- 8. 3.** *(nuova formulazione)* Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 2, sostituire le parole: ad emettere con le seguenti: a liquidare.

- 8. 4.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Al comma 2, sostituire le parole: determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a con la seguente: di.

- 8. 14.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 2, sostituire le parole: per il 1998, a lire 440 miliardi per il 1999 e a lire 200 miliardi per il 2000 con le seguenti: per il 1999, a lire 440 miliardi per il 2000 e a lire 200 miliardi per il 2001.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per l'anno 1998, in lire 60 miliardi per l'anno 1999 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2000 con le seguenti: per l'anno 1999, in lire 60 miliardi per l'anno 2000 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2001.

- 8. 18.** La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole: a lire 440 miliardi per il 1999 e a lire 200 miliardi per il 2000.

- 8. 5.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e a lire 200 miliardi per il 2000.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e in lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

- 8. 6.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: titoli di Stato fino alla fine del comma.

8. 7. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini fiscali le eventuali sopravvenienze attive, che derivino ai consorzi agrari dall'applicazione del presente articolo, sono determinate al momento della scadenza dei titoli di Stato assegnati ai consorzi agrari e contabilizzate secondo la disposizione di cui all'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. 11. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: I giudizi pendenti aggiungere le seguenti: non ancora definiti.

8. 15. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: accettazione.

8. 16. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

8. 17. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.